

**DECISIONE (PESC) 2016/2314 DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 2016****che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 <sup>(2)</sup> che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 aggiungendo due compiti di sostegno al mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, segnatamente lo sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche, e il contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite (ONU) sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.
- (3) Il controllo di eventuali tirocinanti della guardia costiera e della marina libiche dovrebbe essere effettuato in modo più efficiente mediante lo scambio di informazioni con INTERPOL, la Corte penale internazionale e con gli Stati Uniti d'America nonché con gli Stati membri, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
- (4) Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche dovrebbe essere autorizzata fino al livello «SECRET UE/EU SECRET».
- (5) Per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dovrebbe essere introdotta la possibilità di scambiare informazioni con INTERPOL nell'ambito della lotta contro il traffico di esseri umani o dell'embargo sulle armi.
- (6) Inoltre, al comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») a scambiare informazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali pertinenti, nella misura necessaria per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.
- (7) L'AR dovrebbe essere autorizzato a delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni classificate e a concludere gli accordi a tal fine previsti nella decisione (PESC) 2015/778.
- (8) Dovrebbe essere messa in evidenza per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA la necessità di conformarsi al diritto applicabile quando raccoglie, conserva e scambia dati personali e prove.
- (9) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).

